REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 10

l'ammenda prevista dall'art. 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

Versione in vigore dal 22 aprile 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it